

DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 febbraio 1998.

Art.1

Definizione di impresa editrice

Si definisce impresa editrice ai sensi della presente legge ogni impresa individuale, società o ente cooperativo che svolga in modo esclusivo o prevalente l'attività di:

- a) edizione di giornali quotidiani o periodici;
- b) edizione di libri e opere di vario genere.

Art.2

Registro delle imprese di informazione

E' istituito, presso l'Autorità Garante per l'informazione di cui al successivo articolo 4, il Registro delle imprese editrici di testate giornalistiche, quotidiane e periodiche, operanti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Per quotidiani e periodici operanti nel territorio della Repubblica di San Marino si intendono le pubblicazioni che:

- a) abbiano nel territorio medesimo sede legale ed amministrativa, direzione ed almeno una redazione;
- b) constino di un numero di facciate non inferiori a quattro;
- c) abbiano una percentuale di contenuto pubblicitario non superiore al quaranta per cento della pubblicazione complessiva.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro di cui al primo comma gli editori di testate quotidiane e periodiche che intendono avvalersi di contributi pubblici, a tale scopo devono depositare, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel Registro:

- a) dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio dei titolari dell'impresa individuale, o delle persone fisiche, soci di società che hanno la proprietà della testata, nonché di chi esercita l'attività relativa alla pubblicazione della testata stessa;
- b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma di società;
- c) dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite o controllate e per ciascuna di esse l'indicazione del luogo di pubblicazione;
- d) copia degli eventuali accordi con altre imprese per la produzione o l'acquisto di beni e servizi comuni;
- e) dichiarazione con firma autenticata del direttore responsabile delle testate giornalistiche, dalla quale risulti il nome e il domicilio di esso, nonché eventuale iscrizione all'albo dei giornalisti.

Gli editori di testate quotidiane e periodiche che non esercitano questa attività in modo esclusivo o prevalente e che pertanto non possono essere iscritti al Registro di cui al primo comma, pur mantenendo la possibilità di continuare ad editare tali testate, non sono soggetti agli obblighi e alle agevolazioni previsti dalla presente legge.

Le imprese operanti nel settore disciplinato dalla presente legge devono presentare, entro il trenta giugno di ogni anno, all'Autorità Garante per l'Informazione, che ne cura il deposito presso il Registro, copia del Bilancio relativo all'esercizio precedente che deve essere redatto con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, e alle singole aziende o testate, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite.

E' fatto obbligo ai soggetti di cui al terzo comma del presente articolo di comunicare all'Autorità Garante per l'informazione, entro trenta giorni, il trasferimento di aziende o testate, nonché ogni atto costitutivo di diritti totali o parziali di godimento sull'azienda, nonché ogni variazione riguardante quanto attestato nei commi precedenti.

Le imprese che non ottemperino alle disposizioni dei due commi che precedono sono escluse dal beneficio della corresponsione dei contributi pubblici.

Art.3

Divieto di posizioni dominanti e di intese limitatrici del pluralismo dell'informazione

Sono vietate le intese, gli accordi fra imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto, ovvero abbiano o possano avere l'effetto di limitare o distorcere il pluralismo dell'informazione o la concorrenza tra le imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa.

E' vietata l'acquisizione, in qualsiasi forma e modo, di posizioni dominanti nel settore dell'informazione.

Si considera dominante la posizione del soggetto, impresa, gruppo di imprese o delle imprese tra loro collegate che giungano ad editare, o a controllare società che editano:

a) un numero di testate quotidiane e/o periodiche superiori al 60% di quelle edite nell'anno solare precedente nel territorio della Repubblica e sempre che ci sia più di una testata quotidiana e/o periodica;

b) un numero di testate quotidiane e/o periodiche che abbiano venduto nell'anno solare precedente oltre il 50% delle copie complessive vendute dai giornali quotidiani e/o periodici nel territorio della Repubblica.

I limiti di cui al comma precedente sono ridotti di un quinto nel caso in cui il soggetto, l'impresa, il gruppo d'impresе o le imprese tra loro collegate editino contemporaneamente testate quotidiane e settimanali, e sempre che la tiratura complessiva nell'uno o nell'altro settore superi il 50% della tiratura complessiva in ciascuno dei due settori.

Si intende inoltre per posizione dominante quella del soggetto che, anche attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collegate, raccolga oltre il 60% del fatturato pubblicitario complessivo nei settori disciplinati dalla presente legge.

Sono nulli gli atti ed i contratti di cessione di testate nonché di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di aziende editrici di quotidiani qualora, per effetto del trasferimento, l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante del mercato editoriale.

Art.4

Istituzione dell'Autorità Garante dell'informazione

E' istituita l'Autorità Garante dell'informazione, che viene esercitata dalla Commissione di Vigilanza di cui alla Legge n.41 del 27 aprile 1989.

L'Autorità Garante esercita le seguenti attribuzioni:

- cura la tenuta del registro delle imprese di cui all'articolo 2;
- valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, esercita poteri di indagine e di verifica al fine di evitare limitazioni o distorsioni del pluralismo dell'informazione, concentrazione tra imprese operanti nel settore, secondo quanto disposto dalla presente legge, anche al fine di garantire la trasparenza degli assetti proprietari;
- esaurita l'istruttoria, ordina alle imprese interessate di sospendere gli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge ed esercita dinanzi al Commissario della Legge l'azione di nullità degli atti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3;
- riferisce annualmente al Consiglio Grande e Generale, attraverso il Segretario di Stato per l'Informazione, sullo stato dell'editoria operante nel territorio della Repubblica;
- esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge, anche in materia di istruzione e decisione sulle richieste di provvidenze di cui ai successivi articoli.

Art.5

Provvidenze per le testate quotidiane e periodiche

Al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo ed il suo adeguato sviluppo, si sostengono le iniziative di qualificazione ed ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione ed alla innovazione di strutture e mezzi di produzione per l'informazione.

Sono previste le seguenti agevolazioni per le imprese editrici di testate giornalistiche di quotidiani e periodici:

- a) esame in via preferenziale delle richieste di credito agevolato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 (Credito Agevolato alle Imprese);
- b) contributo del 10% sul costo di carta o di supporti informatici;
- c) contributo del 30% sul costo derivante dal servizio di fornitura di notiziari da parte delle principali agenzie di stampa, fino ad un massimo di L.10.000.000= per ogni singola testata; qualora una testata decidesse di non usufruire dei servizi delle agenzie di stampa e quindi del contributo previsto, potrà rivolgersi periodicamente al Dipartimento dell'Informazione per ricevere notizie diffuse dalle agenzie stampa con le quali il Dipartimento è collegato;
- d) accesso agli sgravi contributivi, con le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 13 novembre 1987 n.137 "Misure per il contenimento del costo del lavoro", nella misura di due punti per ogni giornalista assunto.

Le imprese editrici che intendono usufruire dei contributi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma devono presentare domanda, entro il 31 dicembre di ogni anno, presso la Segreteria del Comitato per il Credito Agevolato di cui all'articolo 2 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 (Credito Agevolato alle Imprese), producendo copia delle relative fatture.

La misura delle agevolazioni contenute nel presente articolo potrà essere variata con decreto reggenziale.

Art.6

Imprese ammesse ai benefici

Hanno diritto a godere dei benefici disposti con la presente legge, oltre alle imprese editrici di quotidiani o periodici iscritte nel registro delle imprese editrici, anche le imprese editrici di libri, limitatamente alle provvidenze di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5, purchè siano presenti sul territorio e con continuità di almeno sei mesi.

Sono escluse dal godimento dei benefici della presente legge:

- a) le aziende editrici che subiscano un mutamento di proprietà, il quale alteri le caratteristiche possedute al momento dell'entrata in vigore della presente legge con il successivo trasferimento totale o parziale, ma determinante, del loro controllo a concentrazioni editoriali già operanti al di fuori del territorio della Repubblica;
- b) aziende editrici il cui capitale d'impresa o il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'organo equivalente, risultino o diventino emanati in tutto o in parte da società industriali o finanziarie non aventi quello dell'iniziativa giornalistica come scopo primario di attività, o con esse comunque collegate in modo determinante;

- c) aziende editrici che siano proprietarie di più di una testata quotidiana e periodica nel territorio della Repubblica, se non per una sola di queste testate;
- d) aziende editrici promotrici di nuove testate quotidiane e periodiche nel territorio della Repubblica se il loro controllo totale o parziale è in mano a concentrazioni editoriali già operanti nel territorio della Repubblica;
- e) aziende editrici costituite nel territorio della Repubblica per la stampa con qualsiasi procedimento tecnologico e la diffusione di edizioni locali di quotidiani aventi sede fuori dal territorio della Repubblica, anche se con testata non identica;
- f) le aziende editrici i cui direttori responsabili siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per diffamazione a mezzo stampa due o più volte. In tal caso esse non possono essere ammesse ai benefici per il periodo di due anni dall'ultima condanna.

Art.7

Pubblicità

La Segreteria di Stato per l'Informazione stabilisce, nell'ambito del Bilancio dello Stato, una somma annua da destinare all'acquisto di spazi pubblicitari sugli organi di informazione pubblicati da editori iscritti al registro di cui all'articolo 2 per le esigenze della Pubblica Amministrazione.

Sarà cura dell'Autorità Garante per l'informazione, d'intesa con la Segreteria di Stato per l'Informazione, acquisire gli spazi con equità e tenendo conto di parametri quali i livelli occupazionali dell'azienda e gli indici di diffusione della testata.

Art.8

Formazione professionale e borse di studio per il praticantato giornalistico

Il Congresso di Stato, nell'ambito dei programmi di formazione professionale, sentita l'Autorità Garante di cui all'articolo 4, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale degli organi di informazione locali.

I corsi di cui al comma precedente sono gestiti direttamente, oppure mediante convenzione con gli enti pubblici o privati o col concorso di imprese operanti nel settore o con strutture universitarie o scuole di giornalismo.

Allo scopo di incrementare la formazione di nuovi quadri giornalistici, la Segreteria di Stato per l'Informazione istituisce borse di studio per l'avviamento alla professione giornalistica.

Art.9

Contributi speciali

I giornali periodici di Partiti, Movimenti o Associazioni senza fini di lucro - con esclusione di quelli stampati a cura dello Stato o di organismi pubblici, di quelli che abbiano scopo prevalentemente pubblicitario o di informazione e promozione commerciale e di quelli aventi caratteri della pubblicazione occasionale e non continuativa - usufruiscono di un contributo

pubblico stabilito annualmente per decreto reggenziale e non sono soggetti alle procedure e alle regole stabilite dagli articoli che precedono.

Art.10

Procedura di ammissione ai contributi speciali

Il Direttore del periodico, ovvero il Responsabile, per beneficiare di quanto disposto dall'articolo 9, deve:

- a) depositare presso la Segreteria di Stato per l'Informazione domanda in carta bollata, con indicazione della denominazione della testata del periodico e della sede dello stesso;
- b) dichiarare per iscritto sotto la sua responsabilità, il numero di copie poste in distribuzione per ciascuna pubblicazione;
- c) inoltrare la Segreteria di Stato per l'Informazione tre copie di ogni pubblicazione.

La Segreteria di Stato per l'Informazione si pronuncia sull'ammissibilità della domanda entro cinque giorni dal deposito della stessa, dandone comunicazione al Direttore responsabile mediante lettera raccomandata.

Art.11

Disposizioni finali ed abrogazioni

Alle imprese editrici di testate giornalistiche quotidiane e periodiche soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 24, 25, e 26 del Cap.V° della Legge 28 maggio 1881 "Legge sui reati di stampa".

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della Legge 28 aprile 1982 n.38.

Art.12

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 febbraio 1998/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI